

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

Ricorso in appello con istanza di sospensione cautelare

della **Agri Treddi società semplice agricola**, c.f. e p.i. 05410730872, con sede in Caltagirone, via Boungevillea n. 49, in persona del legale rappresentate p.t., sig. Vincenzo Emanuele Andrea Riggio, c.f. RGGVCN84P29B351B, rappresentato e difeso, come da procura speciale su foglio separato da intendersi in calce e materialmente unita al presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8, DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, dal prof. avv. Agatino Cariola, c.f. CRLGTN61S08C351Q e dall'avv. Andrea Provvidenza, c.f. PRVNDR81B14C351H, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria di codesto on.le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Palermo, via F. Cordova, n. 76, fax 095.7464228, pec agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it ed andrea.provvidenza@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 c.p.a. per le necessarie comunicazioni;

contro

l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dell'Assessore legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione degli effetti

della sentenza Tar Palermo, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 2762, non notificata, resa nel ricorso iscritto al n. 1815/2018 r.g. (**doc. a**), per l'accoglimento integrale della domanda spiegata in primo grado, e per il riconoscimento del diritto della appellante all'attribuzione dell'intero punteggio spettante, per come indicato con domanda n. 540250315436, con ogni conseguenza sul mantenimento della

relativa posizione nella graduatoria finale delle istanze ammissibili.

In fatto

1. Sull'oggetto del presente giudizio e sui precedenti pronunciamenti resi da codesto CGA nella medesima vicenda.

L'odierno giudizio riguarda l'erronea ed illegittima decurtazione di ben 20 punti sui 64 spettanti alla domanda di finanziamento presentata da Agri Treddi in relazione alla sottomisura 4.1 "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" del PSR 2014-2020; ciò ha originariamente comportato un declassamento in graduatoria per oltre 260 posti e la collocazione in posizione non utile ad ottenere il finanziamento del piano di sviluppo aziendale presentato dall'appellante.

Nel giudizio si è contestata la mancata attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A6, *«iniziative finalizzate al completamento della filiera»*, e A8, *«innovazione»*.

Oggi, a seguito dell'appellata sentenza (che ha accolto il ricorso limitatamente al punteggio di cui punto "A8"), il punto nodale della vicenda riguarda il possesso dei requisiti previsti dal criterio di selezione "A6" del Bando e l'illegittimo disconoscimento della spettanza del relativo punteggio.

Invero, ancor prima di esporre le argomentazioni oggetto del presente gravame appare opportuno evidenziare che Agri Treddi è già stata costretta ad adire codesto on.le Decidente in sede cautelare (ricorso n. 110/2019 r.g.) e la relativa decisione ha perfettamente delineato e compendiato l'oggetto e gli elementi essenziali della presente vicenda.

Secondo CGA 5 marzo 2019, n. 160, ord., infatti, *«dall'esame del progetto presentato dalla ditta appellante emerge che alla fine del biennio di avviamento dello stesso (ed all'esito del finanziamento), essa avrà il possesso dell'intera estensione di terreno preventivata (20 ettari in luogo dei 4 iniziali); e che, conseguentemente, potrà assicurare che il 70% della produzione di olive proviene dalla propria azienda»*, avendo – quindi – diritto al pieno punteggio previsto dal criterio A6 del bando.

Inoltre, è doveroso indicare sempre in premessa che la medesima decisione di Codesto on.le Decidente aveva avuto cura di precisare *«che nessuna disposizione [del bando] stabilisce che tale percentuale di produttività aziendale debba essere già presente fin dalla presentazione della domanda di agevolazione; e che il raggiungimento dell'obiettivo in questione costituisce l'obiettivo (e non il presupposto) del finanziamento»* e che – *«contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione – la realizzazione ex novo della filiera produttiva (id est: l'attivazione del processo produttivo a partire dalla realizzazione del primo prodotto della catena) costituisca - in mancanza di specifiche ed espresse disposizioni che stabiliscano il contrario - un'attività d'impresa ammissibile a finanziamento»* (CGA 5 marzo 2019, n. 160, ord.).

A fronte di tali puntuali rilievi sorprende oltremodo che il Tar Palermo, con sentenza 9 dicembre 2020, n. 2762, *«malgrado il diverso avviso espresso dal CGA in sede cautelare»*, abbia deciso di ignorare del tutto i molteplici argomenti addotti dalla ricorrente-odierna appellante nonché da codesto on.le Decidente e di riconfermare pressoché pedissequamente l'erronea impostazione già prospettata con la propria precedente ordinanza n. 1154/2018 (annullata da CGA n. 160/2019).

Ciò costringe la Agri Tredì a proporre il presente gravame in ordine al quale occorre svolgere le seguenti

1.1 premesse sull'appellante, sulle attività svolte e sulle prospettive di miglioramento e di crescita delle attività aziendali

La Agri Tredì è una realtà imprenditoriale nata per riunire in un'unica azienda agricola all'avanguardia i terreni della famiglia dell'appellante; ciò al fine di concentrare gli sforzi organizzativi e produttivi finalizzati ad una più proficua competizione sui mercati di riferimento.

L'intento è quello implementare in azienda le più moderne innovazioni tecnologiche per migliorare il rendimento degli impianti di produzione e per lavorare direttamente le materie prime ottenute dalla coltivazione dei terreni

aziendali; ciò al fine della commercializzazione del prodotto finito per via diretta e/o attraverso canali di vendita che consentono l'approdo nei mercati attualmente più remunerativi.

Per questa ragione è stato elaborato un Piano di Sviluppo Aziendale ambizioso (ma sostenibile) e fortemente innovativo, che prevede interventi per quasi tre milioni di euro, di cui più di ottocentomila euro finanziati con fondi della ditta (cfr. Domanda di finanziamento PSR, misura 4.1, n. 54250315436, doc. 9, fascicolo Tar)

L'intenzione della Agri Treddi è quella di effettuare interventi radicali di riorganizzazione dell'azienda che vanno dalla conversione delle colture in atto (che consistono in graminacee e leguminose ed uliveto) in produzione intensiva di olive; quest'ultime, poi, saranno trattate nell'opificio in corso di costruzione in cui sarà installato un modernissimo frantoio con annesso impianto di imbottigliamento e di stoccaggio.

Ciò al fine di assicurare il controllo diretto di tutto il ciclo produttivo che va dalla coltivazione delle materie prime alla loro lavorazione ed alla successiva distribuzione, con conseguente completamento della filiera produttiva che verrà curata interamente dalla Agri Treddi (cfr. Piano di Sviluppo Aziendale allegato alla domanda PSR, doc. 10, fascicolo Tar).

È opportuno precisare fin d'ora che la concretezza e la serietà del progetto di cui si discute è comprovata dal fatto che la ditta ha già avviato in azienda alcune delle attività di conversione di cui si discute, finanziate con la quota di fondi propri prevista dal PSA.

La Agri Treddi, infatti, crede così tanto nel programma di sviluppo intrapreso che ha già iniziato la costruzione dell'opificio, in relazione al quale sono realizzate opere per un totale di oltre 330.000 € per come risulta dalle allegate fatture relative ai primi 4 stati di avanzamento lavori (cfr. fatture Impresa artigiana Petitto, doc. 16, fascicolo Tar).

La ditta ha pure già ordinato (e pagato in parte) tutti i macchinari necessari

all'installazione del frantoio marca «Pieralisi» che risulta parte essenziale del P.S.A. proposto (cfr. doc. 17, fascicolo Tar).

Ciò comprova l'affidabilità della ditta e la sua reale determinazione di dare concreta a proficua destinazione ai fondi richiesti per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale, senza rischi di dispersione delle risorse erogate.

L'attività, tuttavia, per poter esser proficuamente svolta necessita di poter accedere alle iniziative di sostegno allo sviluppo rurale introdotte con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed al riguardo si precisa quanto segue.

1.2 Il contesto normativo di riferimento e gli atti connessi al P.S.R. 2014/2020

Com'è noto, con Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013 l'Unione Europea ha dettato nuove norme sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); quest'ultimo costituisce il quadro normativo di riferimento cui gli Stati membri e le rispettive autorità di gestione debbono aver riguardo in sede di predisposizione e/o attuazione delle politiche di sostegno di cui trattasi.

Lo strumento di finanziamento e attuazione del FEASR nell'Isola è costituito dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, predisposto dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità di gestione.

Il predetto PSR prevede, appunto, la sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” ed in relazione a quest'ultima l'Autorità di gestione ha pubblicato sul sito ufficiale del PSR regionale il relativo bando in data 14 dicembre 2016 (doc. 5, fascicolo Tar)

L'art. 2 del predetto bando ha fissato le «finalità» dell'intervento disponendo che *«la sottomisura 4.1 ... ha come obiettivo l'ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui*

mercati».

I successivi artt. 3, 4 e 5 del bando hanno indicato, rispettivamente, la dotazione finanziaria della misura, i criteri di ammissibilità al finanziamento e quelli di selezione (doc. 5, fascicolo Tar).

L'art. 5 del richiamato bando ha precisato che il singolo richiedente si auto-attribuisce un punteggio in forza tabelle che *«riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda»* (art. 5, Bando).

I tempi e le modalità di presentazione delle domande sono stati fissati dall'art. 6 del bando.

È da precisare che l'istruttoria delle pratiche è stata svolta dagli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura, e che per l'istanza presentata dalla odierna appellante è stato competente l'Ispettorato di Catania con il quale si è svolta ogni interlocuzione relativa alla vicenda.

1.3 L'iter procedimentale relativo alla domanda di finanziamento presentata dalla appellante.

La ditta ha partecipato al relativo Bando per la misura 4.1 con istanza presentata in data 10 aprile 2017 (doc. 9, fascicolo Tar) cui sono stati allegati, tra gli altri, il Piano di Sviluppo Aziendale oltre a tutti i preventivi e le attestazioni relative alle opere previste (doc. 10, fascicolo Tar).

La sua domanda di sostegno ha assunto il numero 54250315436.

Come anticipato, il piano di sviluppo aziendale proposto prevede interventi per € 2.716.644, di cui € 1.901.651 finanziati a mezzo P.S.R. e la restante parte – pari ad € 814.993 – finanziati con fondi propri.

Agri Treddì è stata fin da subito inserita tra gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili e cantierabili (cfr. DDS 16 novembre 2017, n. 3507, e DDS 5 dicembre 2017, n. 3911/2017, docc. 3 e 4, fascicolo Tar).

Con la pubblicazione dei predetti elenchi, però, la Agri Treddì ha appreso che le erano stati attribuiti solo 47 su 64 punti spettanti.

Tali elenchi, però, riportano solo la voce «*punteggi non attribuiti (tab. a - b1 e b2 dei criteri di selezione)*» ma non indicano le ragioni sottese alla decurtazione.

Per questo, con nota datata 4 gennaio 2018, assunta al prot. n. 222 del 5 gennaio 2018 (doc.18, fascicolo Tar), la Agri Treddi ha dovuto presentare – per così dire, “al buio” – all’Assessorato appellato istanza di riesame in autotutela del punteggio conseguito. In tale occasione sono state fornite ampie ed approfondite argomentazioni sul possesso dei requisiti legittimanti l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri *sub* A6 ed A8 e vi si allegavano ulteriormente le dichiarazioni dei fornitori interessati al fine di confermare e comprovare le iniziative proposte con il PSA in relazione ai requisiti contestati.

L’Assessorato non ha mai risposto alle predette osservazioni e, per questo, la ditta ha presentato ulteriori deduzioni e documentazione a sostegno della richiesta di riesame con nota assunta al prot. IPA Catania n. 3920 del 28 marzo 2018 (doc. 19, fascicolo Tar).

Senza dare alcun riscontro in merito ai chiarimenti forniti ma, soprattutto, senza rendere alcuna motivazione in relazione al punteggio attribuito (e a quello non riconosciuto), con l’impugnato D.D.G. 25 giugno 2018, n. 1501 (doc. 2, fascicolo Tar) e con DDG 10 agosto 2018, n. 1910, è stato approvato l’elenco definitivo delle domande ammissibili.

In tale occasione la domanda della Agri Treddi è stata collocata sempre tra quelle ammissibili ma con l’attribuzione di soli 44 sui 64 punti ad essa spettanti. L’ingiusta decurtazione di ben 20 punti, quindi, ha relegato la predetta ditta alla posizione n. 412 della graduatoria definitiva (cfr. doc. 1, fascicolo Tar).

Così, quindi, all’esito di una procedura errata e viziata, l’amministrazione appellata ha erroneamente collocato la domanda della Agri Treddi in posizione non utile per rientrare nell’elenco delle domande finanziabili a fronte dell’attuale dotazione finanziaria della misura (art. 3 Bando, doc. 5, fascicolo Tar); ciò ha costretto la ditta a presentare ricorso avanti al Tar Palermo per far valere

l'illegittimità degli atti impugnati.

2. Sulla vicenda processuale e sugli atti *medio tempore* adottati dall'Amministrazione appellata

Con ricorso ritualmente notificato in data 25 settembre 2018, Agri Treddi ha impugnato gli atti con i quali l'amministrazione regionale ne ha immotivatamente disposto la decurtazione.

In tale sede sono stati dedotti motivi di ricorso volti a censurare:

- l'illegittimità della decurtazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione A6 e A8 previsti dal bando;

- il difetto assoluto di motivazione della decurtazione *de qua* poiché gli elenchi delle domande ritenute ammissibili riportano solo il punteggio decurtato ma non le ragioni sottese a tale decisione;

- la violazione delle regole procedurali relative alla partecipazione degli interessati al procedimento per la mancata considerazione delle osservazioni fornite con nota Agri Treddi datata 4 gennaio 2018;

- l'illegittimità del Bando pubblico e delle Disposizioni Attuative (generali e di parte specifica) qualora intese come integrare ipotesi volte ad escludere la possibilità di ottenere il punteggio previsto sub A6 per le iniziative finalizzate al completamento della filiera anche solo rispetto alla fase di produzione e di lavorazione dei prodotti.

Contestualmente è stata formulata istanza di risarcimento del danno e domanda di misure cautelari.

Il gravame è stato iscritto avanti al Tar Palermo al n. 1815/2018 r.g. e la camera di consiglio per la trattazione della richiesta di misure cautelare è stata fissata per il 26 ottobre 2018.

Dopo ampia ed approfondita discussione nella predetta udienza camerale, il Tar ha adottato l'ordinanza 29 ottobre 2018, n. 2168, con la quale è stato disposto, ai fini della decisione, di acquisire dall'Assessorato «documentati chiarimenti, in digitale e cartaceo ..., sui fatti di causa corredati da eventuali atti

istruttori e schede di valutazione...» (così, Tar Palermo, I, 29 novembre 2018, n. 2168, ord.).

In preteso adempimento dell'ordinanza istruttoria n. 2168/2018, l'Assessorato ha depositato documentazione in data 27 novembre 2018; essa, tuttavia, è risultata incompleta e del tutto inadeguata a giustificare le posizioni assunte in sede di valutazione del P.S.A. (il c.d. rapporto informativo datato 18 ottobre 2018 è privo di sottoscrizione ma, soprattutto, è privo degli allegati necessari a comprovare l'istruttoria compiuta prima dell'adozione delle graduatorie impugnate, sul punto cfr. memoria 3 dicembre 2018 depositata innanzi al Tar Palermo).

Il citato rapporto informativo ha svelato quelle che sarebbero state le ragioni della contestata decurtazione del punteggio e ciò ha costretto Agri Treddi a proporre, in data 21 gennaio 2019, ricorso per motivi aggiunti con il quale sono stati dedotti tre ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati.

Frattanto, anche alla luce della manifesta erroneità delle posizioni espresse dall'Assessorato resistente nel succitato rapporto informativo e del fuorviante indirizzo che esso ha ingenerato sulla fase di delibazione sommaria fatta dal Tar Palermo, Agri Treddi è stata costretta a proporre appello cautelare, iscritto innanzi a codesto on.le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana al n. 110/2019 r.g.

Nelle more del giudizio, quindi, CGA 5 marzo 2019, n. 160, ord., con le motivazioni già *supra* indicate (cfr. pagg. 2 e 3), ha ritenuto fondate le ragioni addotte da Agri Treddi *«e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, [ha accolto] l'istanza cautelare in primo grado»*.

Con D.D.G. n. 1145 del 5 giugno 2019 (doc. 22, fascicolo Tar), quindi, l'Amministrazione appellata ha provveduto a rivalutare la domanda di Agri Treddi ed a reinserire la ditta nella corretta posizione in graduatoria – oggi collocata al n. 179-bis – con esatta indicazione del pieno punteggio spettante ma, tuttavia, solo «in attesa della definizione del giudizio di merito del predetto

ricorso».

È da evidenziare già in punto di fatto che con D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019 (doc. 21, fascicolo Tar) la stessa p.a. appellata ha riconosciuto la fondatezza degli argomenti addotti da Agri Treddi in merito alle modalità di valutazione dei requisiti di cui al criterio A6 del Bando e ha, di conseguenza, emendato le disposizioni attuative di parte speciale prescrivendo che per le produzioni vegetali annuali (come le olive) la percentuale di autoproduzione pari al 70% delle capacità dell'impianto ammesso a finanziamento vada posseduta e dimostrata «al momento del collaudo degli investimenti proposti nell'iniziativa progettuale» (così art. 7, Nuove Disposizioni attuative specifiche Sottomisura 4.1, allegate al D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019, doc. 21, fascicolo Tar) e non già all'atto della presentazione della domanda di finanziamento.

Tali aspetti sono stati puntualmente evidenziati con la memoria depositata in vista dell'udienza pubblica innanzi al Tar Palermo con memoria 19 ottobre 2020 e nella successiva memoria di replica. Con esse sono stati ribaditi i molteplici argomenti a sostegno delle ragioni della ditta ed è stato evidenziato *«che molte delle domande originariamente ammesse in posizione utile al finanziamento sono risultate nel corso dell'istruttoria non cantierabili e/o non finanziabili; per questa ragione, [l'Amministrazione] sta scorrendo rapidamente la graduatoria per individuare i progetti da ammettere a finanziamento»* come confermato dall'avviso prot. n. 19712 del 13 maggio 2020 (doc. 24, fascicolo Tar) e dall'avviso. prot. n. 4413 del 21 settembre 2020 (doc. 25, fascicolo Tar).

Anche per questo è stata sollecitata l'attenzione del primo Decidente affinché riconoscesse la fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti da Agri Treddi e consentisse in questo modo il venir meno della condizione apposta dall'Assessorato resistente in sede di ri-attribuzione del pieno punteggio spettante alla ricorrente.

3. Parti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma ai sensi dell'art. 101 c.p.a. e dell'art. 342 c.p.c. per quanto applicabile ai sensi dell'art.

39 c.p.a.

All'esito della discussione telematica tenutasi alla u.p. del 19 novembre 2020, il Tar Palermo ha adottato l'appellata sentenza n. 2762/2020 che, ignorando del tutto i rilevi formulati dalla ricorrente (oltre che da codesto on.le CGA e dalla stessa Amministrazione), ha riproposto nella sostanza gli argomenti addotti con la precedente decisione cautelare n. 1154/2018 r.g.

Il primo decidente ha, infatti, ritenuto *«fondate le censure relative alla mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio A8, ma non anche quelle riferite al criterio A6, malgrado il diverso avviso espresso dal CGA in sede cautelare, in quanto non [ha ritenuto] opportuno discostarsi da quanto recentemente affermato, con riferimento ad analoga fattispecie, con la sentenza della sezione n. 1454 del 2020»* (così Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762)

Secondo il Tar Palermo la predetta sentenza n. 1454/2020 – resa in altra vicenda ed, ovviamente, in assenza di contraddittorio tra le odierne parti – avrebbe affrontato *funditus* la questione relativa ai presupposti per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio A6, e consentirebbe di affermare che *«la lex specialis preve[drebbe] che il requisito del 70 % del prodotto da trasformare ... [e, quindi,] doveva necessariamente trattarsi di una produzione esistente al momento della presentazione dell'istanza e non futura, quale risultato dell'investimento progettato.*

Le conclusioni alle quali la sezione è giunta con la sentenza n. 1454 del 2020 non [sarebbero] contraddette, ad avviso del collegio, dalle nuove disposizioni attuative della Sottomisura 4.1, costituenti parte integrante del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 847 del 7 maggio 2019, richiamate nella memoria conclusiva della ricorrente, le quali introd[urrebbero] una deroga al criterio generale della preesistenza della produzione aziendale solo per le produzioni vegetali e zootecniche annuali, tra le quali non rientr[erebbero] le olive» (così Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762).

La sentenza appellata ha rilevato che *«l'Amministrazione regionale non ha ritenuto possibile attribuire tale punteggio in quanto dal fascicolo aziendale non risultavano oliveti già impiantati che consentivano di produrre il 70 % del prodotto da trasformare»* ed ha succintamente affermato che *«Tale determinazione viene contestata:*

- *sotto un primo profilo, in quanto completato l'investimento si sarebbe avuta un'autoproduzione di olive rispettosa della percentuale del 70 %;*

- *sotto un secondo profilo, poiché il bando, se interpretato nel senso di richiedere la preesistenza della produzione al 70 %, sarebbe illogico, in quanto sarebbe frustrato l'obiettivo perseguito del sostegno degli investimenti nelle imprese agricole».*

Incredibilmente, senza neppure prendere in considerazione gli argomenti addotti dalla ricorrente – oltre che i puntualissimi rilievi svolti sul punto da CGA n. 160/2019) – il Tar Palermo si è limitato ad affermare che *«per quanto riguarda il primo profilo, non si può che ribadire che, ad avviso del collegio, la produzione doveva essere preesistente; con riferimento al secondo, va rilevato che si trattava di un criterio di attribuzione di un punteggio ulteriore collegato alla ricorrenza di un quid pluris connesso al completamento della filiera, la quale presupponeva la sua parziale esistenza e, in particolare, la preesistenza di una percentuale qualificata di produzione aziendale da trasformare»* (così Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762).

Inoltre, con riferimento (solo) ad alcuni degli altri motivi di ricorso proposti da Agri Treddì il Tar Palermo si è limitato ad affermare che *«in merito alle censure attinenti la violazione di garanzie procedurali ci si può limitare a richiamare il principio di sanatoria dei vizi formali di cui all'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990»* (così Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762).

Come anticipato, il ricorso è stato ritenuto *«fondato solo parzialmente e ... accolto nella parte in cui contesta la mancata convalida dei punteggi relativi al criterio A8, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei*

provvedimenti impugnati» mentre è stato rigettato con riferimento al profilo più rilevante del criterio A6 relativo alla chiusura della filiera agroalimentare.

Per l'effetto, *«avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza»*, le spese di lite sono state compensate.

Invero, la decurtazione di punteggio subita dalla Agri Treddi con riferimento al requisito A6 è errata ed illegittima per i molteplici motivi già dedotti innanzi al primo Decidente.

Del pari erronea ed ingiusta risulta la sentenza Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762, che ha negato la spettanza del punteggio sulla base di un argomento che è, per certi versi: - errato giacché basato su un palese travisamento degli elementi fattuali della vicenda, a cominciare dalla incredibile ed errata conclusione secondo cui le olive non costituirebbero una produzione vegetale annuale (circostanza che, per espressa ammissione del Tar Palermo, legittimerebbe il ricorso *«deroga al criterio generale della preesistenza della produzione aziendale»* previsto dall'ultima versione delle disposizioni attuative della Sottomisura 4.1.); - nuovo (perché basato su atti ed argomenti non dedotti dalle controparti nel corso del giudizio e/o del procedimento); - soprattutto, basato solo su considerazioni prevalentemente lessicali (cioè fondate sulla deduzione secondo cui il termine *«completamento»* escluderebbe la realizzazione *ex novo* di una filiera produttiva autosufficiente) e non sulla puntuale analisi del bando e delle norme di riferimento; - errata nella parte in cui ha ignorato o erroneamente valutato i motivi di ricorso dedotti con i motivi aggiunti e quelli attinenti ai vizi del procedimento.

Ciò costringe la Agri Treddi a proporre il presente appello avverso la sentenza suindicata ed a chiedere la sospensione della decisione al fine di mantenere la posizione attribuita dall'Amministrazione in sede di rivalutazione della domanda per i seguenti

motivi in diritto

A) Sull'illegittimità ed ingiustizia della gravata sentenza Tar Palermo,

I, 9 dicembre 2020, n. 2672, per l'illegittimità della mancata attribuzione dei punteggi relativi al criterio *sub* A6 del Bando.

Violazione e/o falsa applicazione Nuove Disposizioni attuative specifiche Sottomisura 4.1, allegate al D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019.

Consequente violazione e falsa applicazione dell'art. 5 "Criteri di selezione" di cui al Bando pubblico sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" e del DDG Ass. Reg. Agricoltura, Dipartimento Regionale Agricoltura, di indizione del bando pubblico relativo a tale sottomisura. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 1305/2013, del PSR Sicilia 2014/2020. Eccesso di potere sotto la forma dello sviamento per l'inidoneità dell'esito della procedura a realizzare gli interessi pubblici indicati dalle norme citate ed ancora ricordati dall'art. 2 Bando.

Travisamento dei fatti. Sviamento ed eccesso di potere per carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Violazione dell'art. 73, comma 3, cpa

A.1.a) Occorre in primo luogo censurare l'erroneità dell'appellata sentenza in relazione a quanto da questa affermato in merito al requisito *sub* A6 del Bando.

Ha, infatti, errato Tar Palermo 9 dicembre 2020, n. 2762, nel ritenere che non spetterebbe alla Agri Treddi il punteggio relativo al requisito in questione in quanto *«nella fattispecie in esame, come anche in quella oggetto della succitata sentenza [Tar Palermo n. 1454/2020, ndr.], l'Amministrazione regionale non ha ritenuto possibile attribuire tale punteggio in quanto dal fascicolo aziendale non risultavano oliveti già impiantati che consentivano di produrre il 70 % del prodotto da trasformare»*.

Contrariamente a quanto affermato dall'appellata sentenza, nessuna norma del Bando, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – normativa di riferimento per la materia *de qua* – o del P.S.R. prescrive che il quantitativo di prodotto da trattare negli impianti oggetto di investimento debba esser dimostrato e posseduto a monte dell'investimento stesso.

In ordine al requisito *sub* A6, «*Iniziative finalizzate al completamento della filiera*», occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del Bando (doc. 5, pag. 4) esso prevede l'attribuzione di 14 punti *«qualora l'iniziativa progettuale, ... contenga:*

- investimenti per la realizzazione di strutture e/o di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali per il completamento della filiera “interventi al di là della sola fase della produzione e di semplice lavorazione dei prodotti”».

L'errore in cui incorre la decisione appellata appare di prima evidenza giacché né l'Amministrazione né il Tar Palermo hanno indicato quale sarebbe la parte del Bando o del Regolamento comunitario che imporrebbe di riferire il limite del 70% dell'autoapprovvigionamento alla produzione presente in azienda all'atto di presentazione della domanda e non a seguito degli investimenti proposti e ritenuti ammissibili dalla stessa p.a.

L'interpretazione proposta dalla p.a. e dal Tar Palermo (necessaria preesistenza delle produzioni rispetto agli impianti) risulta contraria ad ogni logica e, soprattutto, in contrasto con quanto indicato già dalle previgenti disposizioni attuative relative alla misura 4.1.

L'art. 5, lett. c), capoverso, delle disposizioni attuative nel fissare i «*Requisiti del Progetto*» si limitava a disporre che *«nel caso di investimenti che prevedono interventi di trasformazione e commercializzazione, il prodotto oggetto di trasformazione e commercializzazione deve essere di provenienza aziendale per almeno il 70%. Per tale requisito si dovrà fare riferimento al fascicolo aziendale»* (cfr. Disposizioni attuative, doc. 7 fascicolo, pag. 6).

È oltremodo evidente che la norma nulla dispone in merito alla necessaria preesistenza del prodotto rispetto agli investimenti previsti dal Piano e che il predetto limite del 70% della produzione vada calcolato in relazione, per l'appunto, al progetto proposto e non certo alla condizione riscontrabile in azienda prima della realizzazione degli interventi previsti dal PSA.

In altre parole, il riferimento al fascicolo aziendale non è volto ad prescrivere la necessaria preesistenza dei prodotti da sottoporre a trasformazione; il tempo verbale utilizzato dalla formula «*si dovrà fare riferimento*» avalla l'argomento dall'Appellante per cui nessuna norma prevedeva che tale percentuale di produttività aziendale dovesse essere già presente fin dalla presentazione della domanda di agevolazione e, anzi, il raggiungimento di tale percentuale costituisce l'obiettivo (e non il presupposto) del finanziamento (cfr. CGA n. 160/2019).

In ogni caso, come già rilevato, l'ultima versione delle Disposizioni attuative di parte speciale ha ulteriormente precisato che **per le produzioni vegetali annuali (come le olive) la percentuale di autoproduzione pari al 70% delle capacità dell'impianto ammesso a finanziamento vada posseduta e dimostrata «al momento del collaudo degli investimenti proposti nell'iniziativa progettuale»** (così art. 7, Nuove Disposizioni attuative specifiche Sottomisura 4.1, allegate al D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019, doc. 21, fascicolo Tar)

A.1.b) Ha errato l'appellata sentenza nel ritenere che «*le conclusioni alle quali la sezione è giunta con la sentenza n. 1454 del 2020*» (invero anch'esse non condivisibili e contraddette anche da CGA n. 160/2019) non sarebbero «*contraddette, ad avviso del collegio, dalle nuove disposizioni attuative della Sottomisura 4.1, costituenti parte integrante del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 847 del 7 maggio 2019, richiamate nella memoria conclusiva della ricorrente, le quali introdu[rebbero] una deroga al criterio generale della preesistenza della produzione aziendale solo per le produzioni vegetali e zootecniche annuali, tra le quali non rientr[erebbero] le olive*» (così Tar Palermo 2762/2020).

L'assunto è errato ed al limite del paradosso sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, è oltremodo evidente (oltre che quasi scontato da rilevare) che le olive non possono che essere ricondotte al *genus* delle produzioni vegetali annuali, non potendo certamente essere ricondotte al “regno animale” o, peggio,

al “regno minerale” (per utilizzare le espressioni introdotte dalla classificazione classica nelle scienze naturali che nel 1735 è stata introdotta dal Linneo, cui si deve l’attuale moderna classificazione scientifica degli organismi viventi).

Invero, a prescindere da valutazioni tecnico-scientifiche – siano esse afferenti alla tassonomia classica o all’agronomia – il fatto che le olive siano una produzione vegetale annuale, frutto della pianta di ulivo, è assunto di esperienza comune (e stupisce, invero, doverlo rilevare) e come tale è valutabile da codesto on.le Decidente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c. come nozione di fatto che rientra nella comune esperienza.

Sorprende davvero l’erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui è stato affermato che «*le olive*» non rientrerebbero nelle «*produzioni vegetali e zootecniche annuali*» per le quali le nuove «*disposizioni attuative della Sottomisura 4.1...*[introdurrebbero] *una deroga al criterio generale della preesistenza della produzione aziendale solo*».

L’argomento non può che essere frutto di un palese travisamento dei fatti quale l’errata valutazione del prodotto da trasformare in azienda e cioè delle olive che – sembra banale dirlo – sono il frutto (vegetale) annuale della pianta di ulivo.

A.1.c) Invero, ha altresì errato il primo Decidente nel continuare a far proprio pressoché pedissequamente quanto rilevato dalla p.a. nel citato rapporto informativo 18 ottobre 2018 e nel richiamare – attraverso il rinvio alle motivazioni addotte nella precedente sentenza Tar Palermo n. 1454/2020 – «*la circolare dell’UO S2.01 del servizio 2 del Dipartimento regionale dell’agricoltura prot. n. 42665 del 1° settembre 2017*, e nel dedurre inopinatamente da ciò il fatto che «*doveva necessariamente trattarsi di una produzione esistente al momento della presentazione dell’istanza e non futura, quale risultato dell’investimento progettato*» (così Tar Palermo n. 2672/2020 nel richiamare Tar Palermo n. 1452/2020).

Come già ampiamente evidenziato, l’erroneità della posizione assunta in un primo momento in danno dell’appellante è stata ammessa dalla stessa

Amministrazione appellata che ha ora riconosciuto la fondatezza degli argomenti addotti da Agri Treddi.

Le «Nuove Disposizioni attuative specifiche Sottomisura 4.1», allegate al D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019 (doc. 21, fascicolo Tar) – non a caso successive sia al ricorso per motivi aggiunti proposto nel presente giudizio che alla già richiamata ordinanza CGA 5 marzo 2019, n. 160 – riconoscono il precedente errore di valutazione e prescrivono per il requisito “A6” del Bando che «ai fini del dimensionamento delle macchine e degli impianti il prodotto oggetto di lavorazione, trasformazione e commercializzazione deve essere di provenienza aziendale per almeno il 70% e sussistente già alla data del rilascio informatico della domanda di sostegno... Fanno eccezione le produzioni vegetali e zootecniche annuali. In questo caso la percentuale dovrà essere dimostrata al momento del collaudo degli investimenti proposti nell’iniziativa progettuale» (così art. 7, Disposizioni attuative 7 luglio 2019, doc. 21).

Ciò smentisce e supera, in ogni caso, i rilievi di segno contrario addotti dalla p.a. sia nel citato rapporto informativo del 18 ottobre 2018 che nel verbale del 6 febbraio 2018.

Del pari le nuove disposizioni attuative di parte speciale allegate al D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019 superano e smentiscono, soprattutto, quanto affermato dal primo Decidente attraverso l'improprio richiamo alla Circolare dell'UO S2.01 del servizio 2 del Dipartimento regionale dell'agricoltura prot. n. 42665 del 1° settembre 2017. Gli atti di segno contrario – a cominciare dalle “vecchie” versioni delle disposizioni attuative di parte speciale e la Circolare prot. n. 42665 del 1° settembre 2017, sul punto devono essere considerate tamquam non esset.

A.1.d) Incidentalmente può essere evidenziato che l'argomento basato sulla predetta Circolare non è mai stato dedotto dall'Amministrazione resistente-oggi appellata.

Ne risulta la violazione dell'art. 73, comma 3, cpa a norma del quale «se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio,

il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale» per non aver il Giudice di prime cure suscitato il necessario contraddittorio sul predetto argomento – mai dedotto da controparte – e sulla relativa documentazione, mai entrata a far parte del presente giudizio.

In ogni caso è errata l'appellata sentenza nella parte in cui è stato affermato che *«tale circolare [avrebbe semplicemente] ribadito quanto previsto nelle disposizioni attuative»* giacché al contrario – come ampiamente rilevato – né la versione “originale” né, tanto meno, la nuova versione delle Disposizioni attuative di parte speciale prescrive una tale incongrua previsione; anzi, lo si ripete, l'ultima stesura delle citate disposizioni attuative ha precisato che nel caso delle produzioni vegetali e zootecniche annuali la percentuale di autoproduzione da trattare in azienda dovrà essere dimostrata al momento del collaudo degli investimenti proposti nell'iniziativa progettuale (cfr. art. 7, Disposizioni attuative 7 luglio 2019, doc. 21, fascicolo Tar) fugando ogni eventuale dubbio al riguardo.

Ne deriva – per come, invero, ampiamente evidenziato nel corso del giudizio di primo grado e per quanto statuito da Cga n. 160/2019 – il macroscopico errore in cui è incorsa la p.a., vale a dire quello di valutare l'estensione dell'uliveto la cui produzione sarà destinata all'autoapprovvigionamento del frantoio, non all'esito della realizzazione degli investimenti previsti – com'era logico e com'è previsto dal bando e dalle successive disposizioni attuative di parte speciale allegate al D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019 – ma al momento di presentazione della domanda.

Nel medesimo errore è incorsa la sentenza oggi appellata che va, quindi, annullata *in parte qua*.

A.2.a) Sempre al fine di evidenziare l'erroneità della appellata sentenza non ci si può esimere dal richiamare quanto già codesto Giudice di appello ha avuto modo di affermare nella presente vicenda giacché, seppure in sede cautelare, codesto CGA – tosto che limitarsi ad una generica motivazione sulla sussistenza del *fumus* – ha avuto cura di argomentare ampiamente sulla fondatezza delle

ragioni addotte da Agri Treddì; è stato, infatti, ha statuito che «dall'esame del progetto presentato dalla ditta appellante emerge che alla fine del biennio di avviamento dello stesso (ed all'esito del finanziamento), essa avrà il possesso dell'intera estensione di terreno preventivata (20 ettari in luogo dei 4 iniziali); e che, conseguentemente, potrà assicurare che il 70% della produzione di olive proviene dalla propria azienda» (CGA 5 marzo 2019, n. 160, ord.).

Invero, proprio con la stessa ordinanza CGA 5 marzo 2019, n. 160, codesto on.le Decidente ha avuto premura di precisare «che nessuna disposizione [del bando] stabilisce che tale percentuale di produttività aziendale debba essere già presente fin dalla presentazione della domanda di agevolazione; e che il raggiungimento dell'obiettivo in questione costituisce l'obiettivo (e non il presupposto) del finanziamento» e che – «contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione – la realizzazione ex novo della filiera produttiva (id est: l'attivazione del processo produttivo a partire dalla realizzazione del primo prodotto della catena) costituisca - in mancanza di specifiche ed espresse disposizioni che stabiliscano il contrario - un'attività d'impresa ammissibile a finanziamento» (CGA 5 marzo 2019, n. 160, ord.).

Si tratta, a tutta evidenza, di argomentazioni che confermano appieno la fondatezza dei motivi di ricorso spiegati innanzi al Tar Palermo, ed in particolare di quelli che la Agri Treddì ha potuto svolgere, all'esito del deposito in giudizio del citato rapporto informativo, con i con i motivi 1.a) ed 1.b) del ricorso per aggiunti.

A.2.b) Sorprende oltremodo – ed è palesemente errato – il fatto che Tar Palermo n. 2762/2020 dopo aver «richiamato l'art. 5 del bando» (che non prevede alcun limite percentuale del prodotto da trasformare in azienda, si sia limitata a fare riferimento «al punto 5, lettera c), della parte specifica delle disposizioni attuative» nel testo previgente alla precisazione apportata con le nuove Disposizioni attuative specifiche Sottomisura 4.1, allegate al D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019.

Ciò è un punto dirimente dell'odierna vicenda.

Poiché è non è revocabile in dubbio il fatto che le olive sono ascrivibili alla categoria delle produzioni vegetali, esse avrebbero certamente dovuto esser ricondotte nel novero di quelle «*produzioni vegetali e zootecniche annuali*» per le quali in ogni caso – ai sensi del citato D.D.G. n. 847 del 7 luglio 2019 – la valutazione della capacità produttiva va effettuata non al momento della presentazione della domanda ma all'esito degli interventi ammessi a finanziamento.

Invero, il ragionamento del primo Decidente è stato certamente fuorviato da quanto rilevato dall'Amministrazione appellata con il citato rapporto informativo, nel quale è stato affermato che non sarebbe «*stato riconosciuto il requisito A6 ... in quanto ... l'azienda in questione present[erebbe] un progetto per chiudere la filiera dell'olivo da olio ma dall'analisi del Piano di Sviluppo Agricolo e del fascicolo aziendale tale coltura seppur presente (ettari 4 circa) non assicur[erebbe] il 70% dell'autoapprovvigionamento necessario della materia prima da trasformare*».

A.2.c) Del resto, nessun rilievo è mai stato mosso dalla p.a. nel merito di quanto affermato dalla ditta nella nota 4 gennaio 2018 (doc. 18, Fascicolo Tar) e sulla capacità di questo nuovo tipo di uliveto superintensivo di entrare proficuamente in produzione entro 24 mesi dall'impianto. Sul punto è stato evidenziato che «*la messa a dimora [dell'uliveto] avverrà all'avvio dell'investimento; l'investimento si concluderà al termine dei 24 mesi, con l'installazione del frantoio; a tale data si avrà già una produzione di olive di oltre il 70% sul potenziale*» (cfr. doc. 18, pag. 2 e 3). L'argomento è stato ribadito con nota 28 marzo 2018 nella quale è stato ribadito che l'«*investimento del Frantoio è esattamente proporzionale alle produzioni aziendali e quindi più del 70 % del potenziale lavorativo del frantoio e delle sue attrezzature sarà assorbito dalle produzioni aziendali*» (doc. 19, Fascicolo Tar, pag. 4).

Tali rilievi non sono stati mai vagliati/contestati nel merito dalla p.a. che si

è solo basata sull'erroneo ed ormai superato rilievo secondo cui la percentuale di prodotto da trattare nell'impianto dovrebbe esser posseduta e dimostrata già all'atto della domanda.

In altre parole non è mai stata contestata/valutata/smentita l'affermazione e la documentazione posta a supporto del fatto che il tipo di uliveto previsto è perfettamente in grado di assicurare la quantità di prodotto annualmente previsto per la trasformazione nell'opificio aziendale.

Per questo innanzi al Tar Palermo, invero, si è ampiamente dedotto in merito al fatto che l'ufficio ha errato nel valutare l'estensione dell'uliveto la cui produzione sarà destinata alla trasformazione in olio di oliva per mezzo del frantoio previsto nel PSA.

L'estensione dell'uliveto che Agri Treddi intende realizzare e porre al servizio del frantoio aziendale è, infatti, pari a venti ettari circa e non ai quattro erroneamente indicati dalla p.a. (cfr. scheda relativa alla «dimensione economica ex post», pag. 10, P.S.A., doc. 10) nel rapporto informativo.

È evidente ed incontestato che la superficie aziendale destinata agli uliveti, all'esito della realizzazione del piano di sviluppo, sarà enormemente più estesa rispetto a quella erroneamente considerata dall'Assessorato appellato nel predetto rapporto.

Tale circostanza, oltre ad esser chiaramente indicata nel predetto PSA (doc. 10) è stata evidenziata dalla ditta appellante con nota 4 gennaio 2018 (doc. 18) e con nota 28 marzo 2018 (doc. 19).

Con la prima delle predette note è stato ribadito che «la Ditta Agri Treddi, oltre ad avere già una quantità di terreno già impiantata ad uliveto, ha predisposto un progetto per l'impianto di circa 19 ettari di uliveto ad alta densità ...». Contestualmente la ditta ha altresì precisato che «l'investimento si concluderà al termine dei 24 mesi con l'istallazione del frantoio; a tale data si avrà già una produzione di olive di oltre il 70% sul potenziale» (così doc. 18, pag. 2 e 3). L'argomento è stato ribadito con la nota 28 marzo 2018 nella quale è stato

riaffermato che «questo investimento del Frantoio è esattamente proporzionale alle produzioni aziendali e quindi più del 70 % del potenziale lavorativo del frantoio e delle sue attrezzature sarà assorbito dalle produzioni aziendali» (doc. 19, pag. 4).

Tali argomenti, già indicati nel PSA (doc. 10) sono stati palesemente ignorati e travisati dall'amministrazione appellata.

Nel medesimo errore è incorso il Tar Palermo che si è appiattito sulle posizioni della p.a. ed ha disconosciuto un punteggio che, a tutta evidenza, spetta alla Agri Treddì per aver essa presentato un progetto che rispetta appieno le finalità del criterio A6 di Chiusura/accorciamento/completamento della filiera.

Invero, ha quasi del paradossale l'esclusione del punteggio relativo al criterio relativo al «completamento della filiera» giacché – per come ripetutamente esplicitato nel PSA – tutto il progetto proposto prende proprio le mosse dalla volontà della ditta di curare direttamente l'intero ciclo che va fase di «lavorazione [nei campi a quella di] trasformazione [nel frantoio] e commercializzazione dei prodotti aziendali», con conseguente completamento della filiera.

Nel caso di specie la Agri Treddì curerebbe direttamente la produzione delle olive, la loro molitura, nonché la «Commercializzazione senza intermediari» del prodotto finale per circa il 50%, per come chiaramente indicato dal PSA nella scheda relativa alla valutazione ex post dell'azienda (cfr. PSA, doc. 10, fascicolo Tar, pag. 11).

In tali ipotesi si è, certamente, in presenza di una filiera assolutamente corta secondo la definizione che ne dà l'art. 2, lett. m) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – normativa di riferimento per la materia *de qua* – vale a dire «una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori».

A.2.d) Per quanto fin qui rilevato si comprende come la mancata assegnazione dei punteggi relativi al requisito A6, pur in presenza dei presupposti, viola proprio l'art. 5 del Bando ed ha errato il primo Decidente nel non accorgersene.

In ogni caso, alla luce di quanto disposto con l'ultima versione delle Disposizioni attuative di parte speciale (doc. 21, Fascicolo Tar) si conferma quanto ripetutamente affermato da Agri Treddì innanzi al Tar Palermo in merito al fatto che per il tipo di iniziativa proposta (uliveto superintensivo che entra a regime in meno di 24 mesi), trattandosi di produzioni vegetali annuali, la capacità di autoproduzione aziendale per il completamento della filiera non deve essere presente fin dalla presentazione della domanda di agevolazione ma, al contrario, il raggiungimento di quel risultato costituisce l'obiettivo (e non il presupposto) del finanziamento (cfr. CGA n. 160/2019 cit.).

Ma, allora, deve essere riconosciuta la spettanza dell'intero punteggio relativo al criterio A6 all'odierna appellante giacché è risultato incontroverso – sia nel corso dell'istruttoria che nel corso del presente giudizio – il fatto che l'estensione dell'uliveto previsto nel P.S.A. di Agri Treddì è perfettamente in grado di assicurare il 70% di autoproduzione già entro i termini previsti per il collaudo delle opere (sul punto cfr. doc. 18 e 19, fascicolo Tar).

Ne consegue l'erroneità e l'ingiustizia in parte qua dell'appellata sentenza che va quindi, annullata e/o riformata, previa concessione della richiesta misura cautelare.

A.3) In particolare sulla Contraddittorietà manifesta, sulla violazione dell'affidamento suscitato e sulla disparità di trattamento.

Invero la posizione assunta dall'ufficio procedente e dal Tar Palermo risulta illegittima ed incomprensibile anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione con le c.d. F.A.Q.

Il medesimo Assessorato appellato ha pubblicato sul sito internet www.prsicilia.it un quesito posto da un altro dei partecipanti al P.S.R. la cui

risposta si attaglia perfettamente al caso di specie.

L'amministrazione è stata, infatti, compulsata a pronunciarsi sul «caso di iniziativa presentata da un'impresa di nuova costituzione per la realizzazione di una filiera (realizzazione del frutteto e acquisto di macchine ed attrezzature per trasformazione e/o stoccaggio, confezionamento e lavorazione)», [e sul] diritto all'attribuzione del punteggio per interventi di filiera?»

La risposta fornita dall'Assessorato è stata: «Si, qualora sono rispettati i criteri previsti per il completamento di filiera: “Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale, proposta da imprenditori agricoli singoli o associati ...contenga:

- investimenti per la realizzazione di strutture e/o di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali per il completamento della filiera “interventi al di là della sola fase della produzione e di semplice lavorazione dei prodotti”».

Tale precisazione è di particolare rilievo ai fini della presente vicenda perché lo stesso Assessorato ha ammesso che il punteggio relativo al criterio A6 (completamento della filiera) è attribuibile persino nell'ipotesi in cui il proponente sia una ditta di nuova costituzione che, quindi, per definizione non ha produzioni pregresse ma che si affaccia per la prima volta sul mercato.

Inoltre, la risposta fornita dall'Amministrazione chiarisce che l'espressione «completamento della filiera» non è volta ad escludere la possibilità di realizzazione ex novo di una filiera completa, nel senso della realizzazione di tutte le attività necessarie a realizzare contemporaneamente le linee produttive delle materie prime (in questo caso l'uliveto supernitensivo) e quelle di trasformazione, di lavorazione del prodotto e di successiva commercializzazione.

Ciò evidenzia l'erroneità dell'appellata sentenza n. 2762/202020 nella parte in cui ha ritenuto, al contrario, che il criterio A6 ed il riferimento al completamento della filiera, presupporrebbe la preesistenza della produzione

agricola da trattare con i macchinari aziendali previsti dal P.S.A.

Invero, la succitata risposta nelle F.A.Q. dà altresì conto del fatto che tra le domande di finanziamento pervenute ce ne sono alcune cui è stato riconosciuto il requisito del completamento della filiera anche se quest'ultima è stata realizzata *ex novo* a cominciare dalla realizzazione del frutteto.

Ne deriva la plateale disparità di trattamento rispetto all'odierna appellante cui tale possibilità è stata sostanzialmente negata con l'illegittima decurtazione dei 14 punti relativi al criterio A6 di cui si discute.

Epperò, come già rilevato da Agri Treddì innanzi al primo Giudice con la memoria del 3 dicembre 2018 e con quella del 19 ottobre 2020, risulta del tutto incongruente con le finalità della misura 4.1 limitare e parametrare la percentuale di autoproduzione alla fase antecedente la realizzazione degli investimenti previsti nel P.S.A. giacché questo finirebbe per avvantaggiare solo i grossi produttori (che già posseggono svariate decine di ettari di produzioni specializzate) a discapito di quelli piccoli e/o di quelli che intendono investire per riconvertire le proprie coltivazioni aziendali e che proprio su tale intenzione hanno basato l'intero P.S.A.

Importa rilevare che ad avallare l'impostazione seguita dalla p.a. appellata e dal primo Decidente risultano frustate anche le finalità del PSR Sicilia e del Bando.

Se, infatti come riporta l'art. 2 del Bando «*La sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" ha come obiettivo l'ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati. In particolare con l'attuazione della sottomisura si intende sostenere il processo di ristrutturazione aziendale attraverso l'ampliamento della dimensione economica, l'introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni; etc.*», risulta evidente che la sottrazione all'azienda appellante di ben 20 punti è in contrasto

con tale finalità.

L'appellante, infatti, ha proposto investimenti finalizzati proprio alla riconversione delle proprie produzioni passando da coltivazioni non specialistiche ed a bassa redditività (come il frumento) a forme di produzione superintensive e specializzate (quali l'innovativo uliveto). Ma ciò, per l'appunto, presuppone che nell'attuazione dell'opera di «ristrutturazione aziendale» la produzione di olive da trattare nel frantoio non possa essere presente al momento di presentazione della domanda ma solo all'esito del completamento degli investimenti previsti.

In definitiva, per tutto quanto fin qui rilevato risulta provata la violazione e lo sviamento della causa tipizzata dalla normativa richiamata in intestazione a seguito dell'illegittima decisione in questa sede gravata.

Si comprende, quindi, l'erroneità dell'appellata sentenza n. 2762/2020 che non ha minimamente tenuto in considerazione tali rilievi di per sé idonei ad inficiare la validità di tutti gli atti impugnati, con ogni conseguenza sulla fondatezza della spiegata istanza cautelare.

B) Sull'illegittimità ed ingiustizia della gravata sentenza Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762. Violazione art. 112 c.p.c. anche per l'omissione di pronuncia conseguente al mancato esame di tutti i motivi di ricorso e degli atti a disposizione del primo Decidente.

Il primo decidente, inoltre, non ha tenuto in considerazione gli ulteriori vizi dedotti con il gravame introduttivo e con i successivi motivi aggiunti a cominciare dalle censure mosse, seppure, in via tuzioristica avverso il bando.

Sotteso alla decisione appellata vi è il ragionamento secondo cui dalla *lex specialis* deriverebbe che «il requisito del 70 % del prodotto da trasformare doveva risultare dal fascicolo aziendale e, pertanto, doveva necessariamente trattarsi di una produzione esistente al momento della presentazione dell'istanza e non futura» (così Tar Palermo, n. 2762/2020).

Si è già detto dell'illegittimità e dell'erroneità di tale argomento nel precedente motivo di appello giacché – al contrario – nessuna norma del Bando

o del sovraordinato regolamento comunitario prescrive una limitazione del genere.

Tuttavia, il Tar Palermo ha errato nel non pronunciarsi su quando dedotto da Agri Treddì con il ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti i cui argomenti vanno qui riproposti nei termini appresso indicati.

B.1) In particolare sull'illegittimità ed ingiustizia della gravata sentenza Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762, per l'omessa pronuncia sull'illegittimità del Bando pubblico della «Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”» pubblicato in data 14 dicembre 2016, del D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016, con il quale sono state approvate le «Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alle superficie o agli animali» per il PSR 2014/2020, del D.D.G. n. 6470 del 24 ottobre 2016, con il quale sono state approvate le «Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole», nella parte in cui dovessero essere intesi come integrare ipotesi volte ad escludere la possibilità di ottenere il punteggio previsto *sub* A6 parametrando la produzione da lavorare negli impianti previsti nel P.S.A. solo rispetto alle produzioni aziendali esistenti al momento della domanda di finanziamento e non anche rispetto a colture e/o prodotti derivanti dall'esecuzione/completamento degli interventi previsti dal medesimo piano di sviluppo aziendale.

Disparità di trattamento e discriminazione con gli altri partecipanti alla procedura. Violazione dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost. Contraddittorietà manifesta e violazione dell'affidamento suscitato. Conseguente violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 1305/2013, del PSR Sicilia 2014/2020 e della sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. Eccesso di potere per sviamento della funzione, irragionevolezza e sproporzione.

Con il motivo 1.b) del ricorso per motivi aggiunti, come sopra calcolato e

riproposto, Agri Treddi ha gravato anche *«il Bando e gli altri provvedimenti calendati nel presente motivo di ricorso nella parte in cui dovessero essere intesi – alla luce di quanto indicato nel citato rapporto informativo del 18 ottobre 2018 – come integrare ipotesi volte ad escludere la possibilità di ottenere il punteggio previsto sub A6 parametrando la produzione da lavorare negli impianti previsti nel P.S.A. solo rispetto alle produzioni aziendali esistenti al momento della domanda di finanziamento e non anche rispetto a colture e/o prodotti derivanti dall’esecuzione/completamento degli interventi previsti dal medesimo piano di sviluppo aziendale»* (cfr. Motivi aggiunti del 21 gennaio 2019).

Come anticipato *supra*, ai sensi dell’art. 5 del Bando (doc. 5, Fascicolo di primo grado, pag. 4) il requisito *sub A6* riguarda le *«Iniziative finalizzate al completamento della filiera»*. In tali ipotesi *«il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale, ... contenga:*

- investimenti per la realizzazione di strutture e/o di linee di lavorazione e macchinari volti all’introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali per il completamento della filiera».

La norma nulla dispone in merito al fatto che i prodotti da destinare ai nuovi impianti debbano essere pre-esistenti rispetto alle linee di lavorazione e macchinari previsti dal P.S.A.

L’erronea applicazione del punto A6 fatta dall’Assessorato appellato discende dal fatto che l’ufficio ha riferito il limite del 70% dell’auto approvvigionamento alla fase anteriore alla realizzazione degli investimenti e non a quella successiva al completamento degli stessi.

Al contrario, per come innanzi ricordato, l’intera misura 4.1 e il presupposto regolamento UE n. 1305/2013 sono finalizzati *«al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle [aziende] sui mercati...attraverso l’ampliamento della dimensione economica, l’introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni»* ecc.

Ne consegue che la scelta della p.a. di parametrare il computo della produzione di olive alla fase anteriore agli investimenti (considerando solo i 4 ettari di uliveto presenti) e non a quella successiva agli investimenti medesimi (che prevedono la realizzazione di 20 ettari superintensivi) risulta in contrasto con il citato art. 2 del Bando e con il regolamento UE n. 1305/2013

L'interpretazione scelta dall'ufficio risulta contraria ad ogni logica e, soprattutto, in contrasto con quanto indicato dal Bando e dalle disposizioni attuative relative alla misura 4.1.

Invero, se la norma di riferimento fosse da rinvenire nell'art. 7 delle Disposizioni attuative, questa, al punto 9, dispone che *«le macchine e gli impianti devono essere dimensionati alle quantità di prodotto da trasformare/trattare, fermo restando il limite minimo del 70% della produzione aziendale. Tale aspetto deve essere argomentato e giustificato nel piano aziendale»* (cfr. cfr. Disposizioni attuative, doc. 7, pag. 7).

La norma non specifica che tale produzione debba essere preesistente agli interventi previsti nel piano ma che la relativa congruità sia precisata nel P.S.A. medesimo; del resto, si è già ricordato che lo stesso Assessorato ha ammesso la possibilità di riconoscere il punteggio in questione anche alle aziende di nuova costituzione che, per definizione, non hanno produzioni pregresse.

È oltremodo evidente che il predetto limite del 70% della produzione si riferisce alle spese ammissibili (per come esplicitato dalla *sedes materiae*) e non certo al necessario al calcolo della produzione riscontrabile in azienda prima della realizzazione degli interventi previsti dal PSA.

Del resto, il criterio A6 prevede che il punteggio spetti per *«investimenti per la realizzazione di strutture e/o di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali per il completamento della filiera»*.

La norma non può essere intesa come escludente di quelle ipotesi in cui il PSA preveda interventi sostanziali proprio nella fase di lavorazione della materia

prima (ultiveto) e/o in quella di lavorazione dei prodotti (nel frantoio) ma va letta alla luce di quanto indicato in precedenza nel medesimo periodo in relazione al fatto che gli investimenti devono essere finalizzati *«all'introduzione in azienda [considerata nel suo intero] delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali»*.

Soprattutto, tali criteri vanno posti in relazione alle peculiarità dell'azienda produttrice del P.S.A. proposto.

In caso contrario ne risulterebbero avvantaggiati gli operatori economici già grandi che sarebbero i soli ad avere in atto produzioni idonee a giustificare la realizzazione di un oleificio; così, però, le finalità del PSR verrebbero svuotate di significato.

Per contro, è evidente che la Agri Treddi ha proposto interventi che riguardano tutto il ciclo produttivo (nei campi), come in quello di lavorazione e trasformazione dei prodotti (nel frantoio e nell'opificio in costruzione) e in quello della commercializzazione (con confezionamento e vendita diretta).

Allora, con la decurtazione di punteggio in questa sede gravata l'Amministrazione ha finito per proporre un'interpretazione della *lex specialis* del tutto sproporzionata rispetto alla finalità del PSR (che era quella di individuare le strategie di sviluppo maggiormente meritevoli ed efficaci e di distribuire in tal modo le risorse assegnate) che incide sulla *par condicio* dei partecipanti.

Tale interpretazione, però, si pone in contrasto proprio con la normativa UE, a cominciare dal Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013.

Quest'ultimo (così come il successivo PSR adottato) non prevede le limitazioni che vorrebbero farsi derivare da quell'inciso *«le macchine e gli impianti devono essere dimensionati alle quantità di prodotto da trasformare/trattare, fermo restando il limite minimo del 70% della produzione aziendale»*; soprattutto, tale disposizione non specifica che la produzione *de qua* debba essere preesistente agli investimenti previsti.

Del resto, non v'è traccia del predetto inciso nel regolamento n. 1305 del

17 dicembre 2013 o nel Bando del P.S.R.; il testo sembra esser stato inserito (impropriamente) solo in sede di predisposizione della delle misure di attuazione.

È evidente, allora, che ad interpretare il bando e/o le disposizioni attuative come ha preteso fare l'Amministrazione, si finirebbe per imporre ai partecipanti un onere del tutto immotivato ed in contrasto proprio con il principio del maggior accesso al finanziamento europeo e, quindi, si finirebbe per travisare e svilire la finalità stessa della misura di intervento di cui trattasi e la normativa europea sulla base della quale essa è stata posta in essere.

Le F.A.Q. hanno chiarito che possono essere attribuiti i punti in questione anche ad imprese di nuova costituzione; ma ciò significa, per l'appunto, che il computo della produzione va rapportato alla fase di realizzazione dell'intervento proposto e non prima.

Del pari, con le citate F.A.Q. l'assessorato ha ammesso la possibilità di ottenere il punteggio relativo alla produzione anche considerando terreni non ancora acquistati ma oggetto di semplice preliminare mentre l'atto di compravendita registrato nelle forme di legge dovrà essere prodotto entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria (cfr. F.a.q. m. questito n. 111). Ma ciò significa, per l'appunto, che le valutazioni relative alle produzioni o alle estensioni di terreno previste dal P.S.A. possono essere riferite anche alla fase successiva a quella di presentazione della domanda.

Da tutto ciò si coglie l'erronea impostazione seguita dall'Assessorato appellato e la fondatezza dei motivi di gravame qui riproposti.

Nei medesimi errori è incorso il primo Decidente che non si è pronunciato sui dedotti profili di illegittimità del bando, dal quale ha preteso far discendere un'interpretazione difforme dalle finalità proprie della misura 4.1 e della *lex specialis*.

Ne consegue l'erroneità della sentenza gravata che va, quindi, annullata *in parte qua*, previa sospensione degli effetti.

B.2) in particolare sull'illegittimità ed ingiustizia della gravata sentenza Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762 per l'omessa pronuncia sul motivo di ricorso basato sulla Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* ed in particolare dell'art. 5 del Bando per la mancata considerazione delle osservazioni fornite con nota Agri Treddi datata 4 gennaio 2018. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali relative alla partecipazione degli interessati al procedimento di formazione delle graduatorie. Conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 4 Reg. UE n. 809/2014, e dell'art. 6 l. n. 241/1990, del Regolamento UE n. 1305/2013, del PSR Sicilia 2014/2020; della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", e del DDG Assessorato Regionale Agricoltura, Dipartimento Regionale Agricoltura, di indizione del bando pubblico relativo a tale sottomisura pubblicato sul sito ufficiale del PSR della Regione siciliana il 14 dicembre 2016. Eccesso di potere sotto la forma dello sviamento per l'inidoneità dell'esito della procedura a realizzare gli interessi pubblici indicati dalle norme citate ed ancora ricordati dall'art. 2 Bando pubblicato il 14 dicembre 2016. Violazione e falsa applicazione del principio di correttezza che ex art. 1175 cc riguarda tutti i rapporti e che è comunque ricompreso tra i principi del procedimento amministrativo dall'art. 1, l. n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'art. 97 Cost. Violazione dell'affidamento suscitato, contraddittorietà manifesta. Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) l. 241/1990 e delle corrispondenti norme di cui alla l.r. 10/1991.

Occorre, altresì, evidenziare l'erroneità dell'appellata sentenza nella parte in cui il Tar Palermo ha tenuto in non cale i vizi derivanti dai macroscopici errori sul procedimento posto in essere (Motivo *sub* 2 del ricorso introduttivo e motivo 3 Ricorso per motivi aggiunti).

Infatti, è errata la sentenza gravata nella parte in cui, si è sbrigativamente limitata ad affermare che in merito «*alle censure attinenti la violazione di*

garanzie procedurali ci si può limitare a richiamare il principio di sanatoria dei vizi formali di cui all'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990» (così Tar Palermo, 2762/2020).

Invero, ciascuno dei motivi dedotti da Agri Treddi vizia a tal punto il provvedimento di decurtazione del punteggio da essere di per sé sufficiente all'annullamento dell'atto, a cominciare da quelli sulla totale assenza di motivazione della contestata decurtazione riscontrabile negli D.D.G. impugnati.

Invero, sarebbe bastato che la Commissione esaminatrice (ed il Tar) leggesse(ro) la domanda di Agri Treddi per che il P.S.R. proposto dall'odierna appellata integra appieno i requisiti previsti dal bando in relazione alle «Iniziative finalizzate al completamento della filiera».

Sul punto Agri Treddi ha sempre affermato che il punteggio doveva essere attribuito giacché *«la Ditta Agri Treddi, oltre ad avere già una quantità di terreno già impiantata ad uliveto, ha predisposto un progetto per l'impianto di circa 19 ettari di uliveto ad alta densità e per la costruzione del fabbricato da adibire a locale per la trasformazione ed ha presentato dei preventivi per l'acquisto di un innovativo e moderno frantoio aziendale marca Pieralisi e di una linea di imbottigliamento al fine di provvedere personalmente alla molitura e all'imbottigliamento dell'olio proveniente dalle olive che verranno prodotte già al primo anno dall'impianto ad alta densità che si intende realizzare...*

A questo punto viene anche verificato che l'impianto di molitura e di imbottigliamento proposti dalla Ditta per il completamento della filiera saranno utilizzati sin da subito dopo il loro acquisto...».

Conclusivamente è stato precisato che *«la messa a dimora avverrà all'avvio dell'investimento; l'investimento si concluderà al termine dei 24 mesi, con l'installazione del frantoio; a tale data si avrà già una produzione di olive di oltre il 70% sul potenziale;*

si ritiene che si realizzi il completamento di filiera al termine di chiusura dell'investimento» (cfr. nota Agri Treddi, 4 gennaio 2018, doc. 18).

Con nota assunta al prot. n. 3920 del 28 marzo 2018 (doc. 19) sono state prodotte ulteriori note esplicative corredate di documentazione tecnica a supporto.

Ora è evidente che, a fronte di argomenti svolti in maniera tanto precisa e puntuale, l'Amministrazione appellata non avrebbe dovuto/potuto disporre la contestata decurtazione del punteggio né limitarsi ad indicare solo il settore per il quale non si attribuiva il punteggio ma aveva l'onere di fornire una succinta motivazione delle ragioni sottese a tale decurtazione.

Così non è stato e ne è conseguito, a tutta evidenza, un atto amministrativo che, *in parte qua*, risulta del tutto errato (per l'omessa valutazione di tutte le certificazioni prodotte) ma anche del tutto privo di motivazione in violazione del generale obbligo che incombe sulla p.a. procedente ai sensi dell'art. 3, l. 241/1990.

Nei medesimi errori è incorso il primo decidente che ha omesso ogni valutazione sul punto solo sulla base dell'erroneo presupposto della mancanza della infondatezza del motivo di ricorso basato sulla illegittima decurtazione dei punti relativo al criterio A6 e, quindi, sull'applicazione del principio di sanatoria di cui all'art. 21 octies l. 241/1990.

Del pari, ha errato il primo decidente nell'ignorare i motivi di ricorso con i quali è stata censurata l'impossibilità per il privato di contraddire adeguatamente con l'amministrazione procedente.

Lo si ripete. Fino al momento in cui è stato depositato il citato rapporto informativo (21 novembre 2018) la ditta non è mai stata messa in condizione di contraddire adeguatamente né di sapere le ragioni della decurtazione subita.

La violazione dei principi di tutela dell'affidamento e correttezza è plateale.

Infatti, era obbligo dell'Ispettorato Agricoltura di Catania – competente per l'istruttoria – indicare alla Agri Treddì eventuali lacune della domanda e/o della documentazione presentata e consentire, se del caso, ai sensi di quel soccorso istruttorio garantito dall'art. 4 Reg. UE n. 809/2014, l'integrazione degli atti.

L'istruttoria è stata del tutto lacunosa.

In ogni caso, la p.a. appellata ha palesemente violato il dovere di attivare gli strumenti di regolarizzazione cui l'amministrazione è tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, ma anche per l'art. 4 Reg. UE n. 809/2014.

Ne deriva che, anche a voler ammettere in via di mera ipotesi che erano sussistenti pretese irregolarità/mancanze nella documentazione prodotta dalla ditta congiuntamente all'istanza di finanziamento, prima di procedere alla decurtazione del punteggio, l'amministrazione avrebbe dovuto – tuttalpiù – assegnare un termine per la regolarizzazione della situazione riscontrata o per offrire chiarimenti e non certo procedere ad una così significativa contrazione del punteggio attribuito, peraltro senza fornire alcuna motivazione sul punto.

Così non è stato ed il provvedimento finale, quindi, è viziato da eccesso di potere per l'inidoneità dell'esito alla fine adottato dall'Assessorato rispetto a tali interessi pubblici.

In fondo, lo stesso Reg. UE n. 1305/2013 risulta violato, se le risorse previste sulla sua base sono distribuite a seguito di un'istruttoria tanto deficitaria a carico della società ricorrente, oggi appellante.

I medesimi vizi degli atti impugnati si riverberano in termini di illegittimità dell'appellata sentenza Tar Palermo, 2762/2020 per non aver considerato anche che gli atti impugnati vanno annullati, giacché illegittimi, per essere stati adottati in carenza dei presupposti nonché in violazione delle chiare disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dalle norme caldate nel presente motivo.

È evidente, allora, il censurato vizio di omissione di pronuncia, per non aver il primo Decidente tenuto in considerazione gli altri motivi svolti dal ricorrente, odierno appellante.

Le violazioni fin qui evidenziate risultano ancor più gravi giacché l'amministrazione ha continuato ad ignorare gli argomenti e la documentazione presentata dalla Agri Treddi dopo l'attribuzione dei punteggi provvisori (cfr. docc. 18 e 19 e relativi allegati).

Come già ricordato, la pubblicazione degli elenchi provvisori è funzionale a quell'istruttoria partecipata che permette agli interessati di presentare osservazioni e reclami e per questo assicura l'Amministrazione di adottare le giuste determinazioni.

Così, appreso dell'illegittima decurtazione di punteggio disposta in proprio danno, la Agri Treddi ha presentato ampie deduzioni e documentazioni volte a ribadire il possesso dei requisiti contestati e con nota datata 4 gennaio 2018, assunta al prot. n. 222 del 5 gennaio 2018 presso l'IPA di Catania (doc. 18), la Ditta ha presentato tutti i chiarimenti del caso *«con la preghiera di voler aggiornare il punteggio alla luce dei chiarimenti e delle documentazioni»*.

Per contro, l'impugnato D.D.G. n. 1911 del 10 agosto 2018 è del tutto carente di motivazione circa il profilo di cui si discute e ciò si pone in violazione dell'art. 3, l. 241/1990. Ne è risultata anche una decisione in violazione del Bando relativo alla sottomisura 4.1, il travisamento e lo svilimento delle finalità dell'azione di sostegno di cui trattasi.

Nonostante la mole di documentazione fornita e le puntuali e dettagliate delucidazioni di cui alle citate note (doc. 18 e doc. 19), incredibilmente, tutti tali rilievi sono stati ignorati e nei provvedimenti impugnati non v'è traccia del fatto che l'amministrazione procedente – prima dell'adozione del provvedimento finale – li abbia minimamente considerati e/o ritenuti non pertinenti.

Di ciò non si è accorto il primo Decidente che ha del tutto disatteso tali rilievi senza attenzionare il fatto che le illegittimità perpetrate nel corso del procedimento viziano in radice gli atti impugnati.

Invero, la violazione dell'art. 10 l. 241 del 1990, inoltre, ha impedito all'amministrazione di formare correttamente il proprio giudizio in assenza dell'apporto del privato.

La valutazione delle argomentazioni addotte dalla ditta richiedente, infatti, avrebbe potuto evitare all'Assessorato di incorrere in errore su un elemento essenziale della vicenda ed alla odierna appellante avrebbe evitato gli ingenti

danni che derivano dall'illegittimo provvedimento di decurtazione del punteggio.

Ancora una volta si manifesta l'erroneità ed illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati in primo grado e la conseguente illegittimità ed ingiustizia dell'appellata sentenza che va, quindi, annullata/riformata *in parte qua* previa sospensione cautelare degli effetti.

B.3) in particolare sull'illegittimità ed ingiustizia della gravata sentenza Tar Palermo, I, 9 dicembre 2020, n. 2762 per l'omessa pronuncia sul quarto motivo del ricorso introduttivo.

Occorre altresì censurare l'appellata sentenza Tar Palermo n. 2762/2020 nella parte in cui non si è pronunciata neppure sulla richiesta di risarcimento del danno, per come tuzioristicamente dedotta con il ricorso introduttivo.

Con il predetto gravame la Agri Treddi è stato evidenziato che la ricorrente-odierna appellante ha avanzato *«in via prioritaria la richiesta di assegnazione dell'intero punteggio che le spetta giacché, oltretutto, essa comporta la possibilità di investire quasi tre milioni di euro nella sua azienda, con ogni conseguente beneficio per la medesima per la crescita aziendale (oltre che per l'indotto).*

Il riconoscimento dell'illegittimità della decurtazione subita e la conseguente correzione della graduatoria, con ogni conseguenza sulla finanziabilità del PSA sono inquadrabili come risarcimento in forma specifica costituendo, quindi, il petitum principale del presente giudizio.

In via tuzioristica, però, la Agri Treddi deve anche chiedere sin d'ora il risarcimento per equivalente nella misura di € 1,901,651.31, che è quanto richiesto con la domanda di partecipazione alla sottomisura 4.1 n. 540250315436; ciò nella denegata ipotesi di incapacienza del fondo all'esito del presente giudizio.

La fondatezza delle ragioni a sostegno della domanda è data dal possesso dei requisiti per ottenere i punteggi illegittimamente decurtati per la voce A6 ed A8, secondo quanto rilevato in precedenza.

Del pari andrà risarcita la ditta ricorrente di tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura dalla quale è stata ingiustamente esclusa nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa».

Tali aspetti non sono stati minimamente considerati dal primo Decidente e vanno in questa sede riproposti in via tuzioristica e sempre nella denegata ipotesi che nelle more del giudizio Agri Treddì perda la posizione in cui oggi si trova e per l'effetto rimanga definitivamente esclusa dal finanziamento di cui si discute per successiva incapienza del fondo.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato per le ragioni suesposte.

Appare, altresì, evidente il *periculum in mora* a carico della Agri Treddì che riceverebbe un pregiudizio grave ed irreparabile nel caso in cui – nelle more del giudizio – essa dovesse essere ingiustamente retrocessa dalla posizione in cui oggi si trova e le risorse disponibili a valere sul P.S.R. 2014 – 2020 dovessero essere attribuite ad altri soggetti.

Come anticipato in punto di fatto, con D.D.G. n. 1145 del 5 giugno 2019 (doc. 22, fascicolo Tar) l'Amministrazione appellata ha provveduto a rivalutare la domanda di Agri Treddì ed a reinserire la ditta nella corretta posizione in graduatoria – oggi collocata al n. 179-bis – con esatta indicazione del pieno punteggio spettante ma, tuttavia, solo «*in attesa della definizione del giudizio di merito del predetto ricorso*».

Epperò, ci si trova, oggi, a ridosso della posizione ottenuta dalla Agri Treddì in sede di rivalutazione della propria domanda all'indomani della ordinanza cautelare resa da codesto CGA (ord. n. 160/2019) ed è ormai imminente l'ulteriore scorrimento della graduatoria ai fini dell'istruttoria, fase nella quale Agri Treddì dovrà concretamente dimostrare all'Amministrazione la regolarità della propria domanda per accedere al finanziamento.

Per questo è essenziale che, nelle more del giudizio, l'odierna appellante mantenga la posizione in graduatoria e non perda l'opportunità di essere ammessa

alle successive fasi dell'istruttoria prevista dal P.S.R.

Il danno gravissimo ed irreparabile che subisce l'odierna appellante è, infatti, di immediata evidenza.

In caso di retrocessione, la stessa non potrebbe proseguire nell'istruttoria della pratica ed accedere al finanziamento cui ha pure diritto; essa non potrà completare il processo di ammodernamento della propria azienda, né investire le proprie risorse alla stregua della sottomisura 4.1.

Insomma, l'appellante “perde” un'occasione irripetibile nella dinamica ormai tutta imprenditoriale di un'azienda agricola.

Infatti, il contributo richiesto è parametrato al complessivo investimento proposto con il P.S.A. e, come, visto *supra* – attesa la serietà dell'appellante – sono stati già avviati significativi investimenti con fondi propri in connessione proprio al previsto finanziamento P.S.R.

Il danno per la Agri Treddi è, quindi, non solo la perdita del co-finanziamento, ma la compromissione dell'intero investimento ad oggi avviato e delle iniziative già realizzate (oltre che delle somme già spese).

L'irreparabilità attiene, poi, alla circostanza che l'istruttoria delle domande relative alla sottomisura 4.1 è giunta a ridosso della posizione occupata in graduatoria da Agri Treddi, oltre che per il fatto che la misura 4.1 è all'interno del PSR Regione Sicilia 2014-2020, che sta quindi per concludersi (ed essere rendicontato all'UE).

Se in attuazione della sentenza appellata e dei provvedimenti impugnati la Regione Sicilia retrocedesse l'appellante ed impegnasse tutte le risorse o, magari, restituisse all'UE quanto non rendicontato tempestivamente, Agri Treddi non potrebbe mai vedere riconoscere le sue giuste ragioni – e l'azienda non vedrebbe mai l'investimento ora progettato.

Nelle more della definizione nel merito del presente ricorso, quindi, la Agri Treddi rischia di non poter più ottenere il finanziamento richiesto per la successiva incapienza del fondo, con danno grave ed irreparabile per le proprie attività, ma

anche per il comprensorio di riferimento che vedrebbe sfumare un'occasione di sviluppo e di lavoro per quasi 3 milioni di euro.

Per questo si insiste affinché già in sede cautelare si sospendano gli effetti della sentenza appellata rispetto alla errata statuizione che attiene al punteggio di cui al requisito A6 del Bando e con espressa indicazione che all'appellante spetta il mantenimento della posizione in graduatoria ottenuta a seguito di CGA n. 160/2019, nelle more della definizione del presente giudizio.

Solo l'adozione di una misura cautelare che sospenda gli effetti della sentenza gravata e salvaguardi la posizione in graduatoria appare essere strumento idoneo a rendere effettivo il suo diritto.

Per questi motivi

si chiede che codesto on.le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riconosca fondate le ragioni dell'appellante e, previo accoglimento della spiegata istanza cautelare, accolga il presente ricorso in appello, riaffermando il diritto della appellante all'attribuzione dell'intero punteggio spettante, per come indicato con domanda n. 540250315436, con ogni conseguenza sulla relativa posizione nella graduatoria finale delle istanze ammissibili.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché rimborso dei contributi unificati versati.

Ai fini della disciplina sul contributo unificato si dichiara che il presente ricorso sconta il pagamento del contributo nella misura di € 975,00.

Catania, 25 febbraio 2021

avv. Agatino Cariola

avv. Andrea Provvidenza